



Il Ministro della difesa

- VISTO l'articolo 987, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato "Codice", il quale prevede che, in relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo;
- VISTO l'articolo 987, comma 2, del Codice, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa sono definite, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio e che gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;
- VISTO l'articolo 674 del Codice, il quale prevede:
- al comma 1, che la nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate;
 - al comma 2, che può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate;
 - al comma 3, che per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri;
 - al comma 4, che la nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria di avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale;
 - al comma 5, che con decreto del Ministro della difesa sono individuate, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del medesimo articolo, le procedure da seguirsi e gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina;

- VISTO l'articolo 986, comma 1, lettera c), del Codice, il quale prevede che il militare in congedo può essere richiamato in servizio previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento;
- VISTO l'articolo 988-*bis* del Codice, il quale prevede che l'ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 60° anno di età;
- VISTO l'articolo 636, commi 1 e 2, del Codice, il quale prevede, al comma 1, che agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile e che tali disposizioni non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 4 marzo 2026, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 7 del 10 marzo 2026, recante i requisiti per il richiamo in servizio degli ufficiali delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, nonché modalità delle ferme e degli eventuali ulteriori requisiti per la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai sensi degli articoli 987 e 674 del Codice dell'ordinamento militare;
- VISTO l'articolo 821, comma 1, del Codice, il quale prevede i ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA l'esigenza di adeguare la tabella allegata al citato decreto del Ministro della difesa 4 marzo 2026, al fine di aggiornare il grado minimo conferibile come ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri e i relativi requisiti, per garantire l'attribuzione di un grado più adeguato alle capacità tecniche e all'esperienza dei destinatari;

DECRETA

Art. 1

1. La "Tabella 1" allegata al decreto del Ministro della difesa 4 marzo 2026 è sostituita dalla "Tabella 1" allegata al presente decreto.

IL MINISTRO



REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEL GRADO AGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO
DA NOMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 674 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

AREA/RUOLO	ARMA DEI CARABINIERI RUOLO TECNICO		
REQUISITI GRADO	TITOLO DI STUDIO	ETÀ MINIMA	REQUISITI
TEN.COL.	Dottorato di ricerca o Diploma di specializzazione e Master di II livello	48	Godere di fama indiscussa in materie attinenti alle professionalità di interesse dell'Arma dei carabinieri.
MAGG.	Master di II livello ¹	45	Aver esercitato l'attività professionale per almeno 10 anni in materie d'interesse dell'Arma dei carabinieri.
CAP.	Master di I livello ¹	38	Aver esercitato l'attività professionale per almeno 8 anni in materie d'interesse dell'Arma dei carabinieri.
TEN.	Laurea magistrale o titolo universitario equiparato	25	Esercitare la professione o possedere esperienza o conoscenza in relazione a materie d'interesse dell'Arma dei carabinieri ² .

¹ In luogo del titolo indicato può essere valutato il possesso di un dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione o di un profilo curriculare di preminente interesse istituzionale.

² Compresi tirocini/esperimenti/*project works* di interesse per l'amministrazione.